

## OFFERTA TECNICA

### ORGANIZZAZIONE – PROCESSO E STRUTTURA PER L'EMISSIONE DELLE GARANZIE BANCARIE E GESTIONE DEL FONDO EXPORT

Con il presente documento la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA ('la Banca') descrive l'offerta tecnica, come da richiesta presente nel paragrafo '3 OFFERTA TECNICA' dell'ALLEGATO B del CAPITOLATO TECNICO riguardante la PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO DELLE ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:

### EMISSIONE GARANZIA

#### Organizzazione e Struttura:

Il Consiglio Export, deliberata la concessione della garanzia, farà pervenire alla Banca apposito modulo di richiesta, unitamente al testo concordato con l'ECA. La Banca ha scelto come partner di cooperazione la Österreichische Kontrollbank (ÖKB).

La richiesta di emissione delle garanzie deve essere indirizzata a:

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA  
Direzione Corporate Banking  
Unità Prodotti e Servizi Corporate Banking  
Via Cassa di Risparmio n. 12  
39100 Bolzano.

La richiesta verrà raccolta ed elaborata dai seguenti collaboratori:

Roberto Negri,  
tel. 0471-231348, cell. 366-6361113, e-mail [roberto.negri@sparkasse.it](mailto:roberto.negri@sparkasse.it)  
Marco Ferrarese,  
tel. 0471-231155, cell. 335-6661787, e-mail [marco.ferrarese@sparkasse.it](mailto:marco.ferrarese@sparkasse.it)

I citati collaboratori parteciperanno alle riunioni del Consiglio Export, senza diritto di voto.

Eseguita la disamina della richiesta, l'Unità Prodotti e Servizi Corporate Banking instruirà l'Unità Produzione Cassa e Firma che, nell'ambito di un castelletto di crediti di firma già deliberati dalla Banca, produrrà materialmente la garanzia. L'Unità è diretta dalla collaboratrice

Dagmar Hochkofler,  
tel. 0471-232708, e-mail [dagmar.hochkofler@sparkasse.it](mailto:dagmar.hochkofler@sparkasse.it).

La garanzia ritornerà all'Unità Prodotti e Servizi Corporate Banking che provvederà a consegnarla a EOS secondo accordi di volta concordati per le vie brevi.

La produzione della garanzia viene garantita in **quattro giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta da parte della Banca.



**SPARKASSE  
CASSA DI RISPARMIO**

La medesima Unità verificherà che il compenso pattuito pervenga entro i termini contrattuali.

Infine, secondo la periodicità prescritta dal Capitolato la stessa Unità provvederà alla produzione e consegna al Committente della Reportistica contrattuale.

### **ESCUSSIONE GARANZIA Organizzazione e Struttura**

L' Unità Prodotti e Servizi Corporate Banking prenderà in carico le eventuali richieste di escussione avanzate dalla parte beneficiaria.

Verificato l'aspetto puramente formale dell'atto di escussione, trasmette la documentazione all'ECA e resta a disposizioni di eventuali istruzioni dovessero pervenire da quest'ultima.

A conclusione del ciclo di verifica, con la delibera positiva del Consiglio Export, l'Unità indicata provvederà alla liquidazione (attingendo dall'apposito fondo o, in mancanza, anticipando la somma da pagare a carico del Committente). In caso di decisione negativa la Banca opererà come indicato dal Consiglio stesso.

### **AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EXPORT Organizzazione e Struttura**

La liquidità stanziata per il Fondo Export viene versata su un deposito appositamente acceso presso la Banca. La gestione ed amministrazione del Fondo è presa in carico dall'Unità Tesoreria ed Enti Pubblici

L'Unità è diretta dal collaboratore:

– Christian Trafoier tel. 0471-231119, e-mail [christian.trafoier@sparkasse.it](mailto:christian.trafoier@sparkasse.it)

Secondo la periodicità prescritta dal Capitolato la stessa Unità provvederà alla produzione e consegna al Committente della Reportistica contrattuale.

Bolzano, 07 ottobre 2013

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Norbert PLATTNER

SÜDTIROLER SPARKASSE AG  
RECHTSSITZ - I-39100 BOZEN - SPARKASSENSTRASSE 12  
GESELLSCHAFTSKAPITAL EURO 198.000.000  
MÜTTERGESELLSCHAFT DER BANKENGRUPPE SÜDTIROLER SPARKASSE  
EINGETRAGEN IM VERZEICHNIS DER KREDITANSTALTEN UND DER BANKENGRUPPEN  
STEUER-NR. - MWST.-NR. UND EINTRAGUNG IM  
HANDELSREGISTER BOZEN: 00152980215  
BANK-KENNZIFFER 6045-9 SWIFT CODE CRBZ IT 2B  
DEM INTERBANK-EINLAGENSICHERUNGSFONDS ANGESCHLOSSEN

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.  
SEDE LEGALE - I-39100 BOLZANO - VIA CASSA DI RISPARMIO 12  
CAPITALE SOCIALE EURO 198.000.000  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO  
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEI GRUPPI BANCARI  
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO  
IMPRESSE DI BOLZANO: 00152980215  
CODICE BANCA 6045-9 SWIFT CODE CRBZ IT 2B  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

## CONVENZIONE EXPORT FOND


Documento evidenziante i dati relativi al **prestatore di servizi** come richiesto dalla **Convenzione inerente la 'costituzione e gestione di un fondo export finalizzato a sostenere le attività di esportazione delle imprese locali'** secondo i dettami di cui alla **Legge Provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4.**

...omissis...

**Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (prestatore di servizi)**, rappresentata da **Plattner Norbert**, nato il **4 gennaio 1941** a **Bolzano (Bz)** codice fiscale **PLTNBR41A04A952F** nella sua qualità di rappresentante legale e presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 30 aprile 2013, che si trova in allegato sub A) qui di seguito denominata **'prestatore di servizi'**

...omissis...


 Bolzano, 07 ottobre 2013

  
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Norbert PLATTNER

### Altri dati presenti nella Convenzione che confermiamo per piena accettazione:

-pagina 2 – riga 19

- Il prestatore di servizi con lettera datata **07 ottobre 2013** ha dichiarato la propria....

 -pagina 3 – riga 2

Territorio della Provincia al seguente indirizzo: **Via Cassa di Risparmio 12, 39100 Bolzano (Bz)...**

-pagina 3 – riga 11

Il committente incarica il prestatore di servizi **Cassa di Risparmio di Bolzano SpA** della gestione...



**SPARKASSE  
CASSA DI RISPARMIO**

-pagina 9 – riga 2

del servizio come da migliore offerta, pari a **30 % a carico del Fondo, così suddiviso:**

- **ECA 20% con un minimo annuo di eur 25.000,00 + ev. IVA**
- **Cassa di Risparmio 10% con un minimo annuo di eur 12.500,00**

**L'ECA richiede inoltre il 50% del costo amministrativo per pratica definito in totali eur 700,00. Quindi eur 350,00 saranno di competenza della Cassa di Risparmio, eur 350,00 di competenza dell'ECA.**

**Cassa di Risparmio di Bolzano SpA in qualita' di prestatore di servizi dichiara la propria volonta' di gestire il Fondo Export nel rispetto della LP 13/02/1997 n. 4. Il Fondo beneficera' di una remunerazione di tasso variabile indicizzato all'Euribor 3 mesi aumentato del 1,75% p.a.**

Bolzano, 07 ottobre 2013

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Norbert PLATTNER

SÜDTIROLER SPARKASSE AG  
RECHTSSITZ - I-39100 BOZEN - SPARKASSENSTRASSE 12  
GESELLSCHAFTSKAPITAL EURO 198.000.000  
MUTTERGESELLSCHAFT DER BANKENGRUPPE SÜDTIROLER SPARKASSE  
EINGETRAGEN IM VERZEICHNIS DER KREDITANSTALTEN UND DER BANKENGRUPPEN  
STEUER-NR. - MWST.-NR. UND EINTRAGUNG IM  
HANDELSREGISTER BOZEN: 00152980215  
BANK-KENNZIFFER 6045-9 SWIFT CODE CRBZ IT 2B  
DEM INTERBANK-EINLAGENSICHERUNGSFONDS ANGESCHLOSSEN

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.  
SEDE LEGALE - I-39100 BOLZANO - VIA CASSA DI RISPARMIO 12  
CAPITALE SOCIALE EURO 198.000.000  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO  
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEI GRUPPI BANCARI  
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO  
IMPRESE DI BOLZANO: 00152980215  
CODICE BANCA 6045-9 SWIFT CODE CRBZ IT 2B  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Numero di repertorio. Bolzano,  
Provincia Autonoma di Bolzano

### Convenzione

Inerente la "costituzione e gestione di un fondo export finalizzato a sostenere le attività di esportazione delle imprese locali" secondo i dettami di cui alla Legge Provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4.

stipulata tra

La **Provincia Autonoma di Bolzano**, rappresentata dal Direttore di Ripartizione, Hansi Felder, nato il 02.02.1953, a Brunico (BZ), domiciliato ai fini della stipula e per tutti gli effetti della presente convenzione presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano, Via Raiffeisen n. 5, 39100 Bolzano, p.i. 00390090215, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera della Giunta Provinciale n. 1014, del 1° luglio 2013, qui di seguito denominato "**committente**"

e

.....(**prestatore di servizi**), rappresentata da ....., nato il.....,a....., codice fiscale..... nella sua qualità di rappresentante legale e presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione di data ....., che si trova in allegato sub A) qui di seguito denominata "**prestatore di servizi**"

e

.....(**export credit agency**), rappresentata da ....., nato il.....,a....., codice fiscale..... nella sua qualità di rappresentante legale e presidente del Consiglio di Amministrazione,

autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione di data ....., che si trova in allegato sub B) qui di seguito denominata "**partner di cooperazione**"

Le Parti premettono quanto segue:

- La Provincia può erogare garanzie per crediti export fino ad un valore di 70 milioni euro nel rispetto della previsione di cui all'articolo 19 della Legge Provinciale del 13.02.1997, n. 4. Al fine di coprire il rischio connesso alle previste garanzie, è stato costituito, tramite un prestatore di servizio scelto nell'ambito di una gara d'appalto, un fondo con una dotazione finanziaria di almeno 5 milioni di euro ed una copertura massima di 70 milioni di euro;
- Ai sensi dell'articolo 19 della predetta Legge Provinciale, il committente può affidare la gestione del fondo ad un prestatore di servizi appositamente incaricato, rimborsando allo stesso le spese sostenute; il prestatore di servizi è selezionato nell'ambito di un bando di gara; al momento della presentazione dell'offerta il prestatore di servizi, unitamente al partner di cooperazione, accetta la presente bozza di convenzione in tutti i suoi contenuti.
- Il prestatore di servizi con lettera datata ..... ha dichiarato la propria volontà di gestire il fondo export nel rispetto della Legge Provinciale del 13.02.1997, n. 4;
- La Giunta Provinciale ha autorizzato con propria delibera n. 1014, del 1° luglio 2013, la stipula della presente convenzione;
- Sia il prestatore di servizi che il partner di cooperazione sono in possesso di tutti i requisiti necessari per la stipula della presente

convenzione. Il prestatore di servizi ha la propria sede operativa nel territorio della Provincia al seguente indirizzo .....

- Con la presentazione congiunta dell'offerta, il prestatore di servizi ed il partner di cooperazione hanno di fatto richiesto di stipulare la presente convenzione.

Considerato che le suddette premesse formano parte integrante del presente atto, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### Oggetto

Il committente incarica il prestatore dei servizi (.....) della gestione contabile del fondo export previsto dall'art. 19 della legge provinciale del 13.02.1997, n. 4, nel testo vigente, per sostenere efficacemente le imprese locali orientate alle esportazioni e che dispongono di una unità produttiva sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

La garanzia su incarico ed a nome della Provincia autonoma di Bolzano copre esclusivamente il rischio incasso.

#### **Art. 2**

##### Conto bancario del fondo export

La Provincia investirà in modo redditizio (come da offerta) sul conto intestato a "Provincia Autonoma di Bolzano – fondo export ai sensi della Legge Provinciale del 13.02.1997, n. 4 in versione vigente" il previsto importo ammontante a 5 milioni di euro, rendendo disponibile il fabbisogno di tesoreria necessario ai fini della copertura dei sinistri nel rispetto delle relative indicazioni impartite dal consiglio export competente.



Nel caso le richieste di risarcimento danni superino tale importo, la Provincia risponde fino ad un importo massimo di 70 milioni di Euro. La differenza è coperta attraverso un aumento graduale del conto export nell'arco di 180 giorni.

Il prestatore di servizi anticiperà gli importi che dovessero superare la dotazione finanziaria del fondo export.

### **Art. 3**

#### **Reporting**

Nell'ambito della propria attività di amministrazione del fondo export, il prestatore di servizi è tenuto a tenere apposita contabilità dalla quale, in ogni momento, è possibile evincere lo stato del fondo relativamente ai mezzi finanziari. Tutte le operazioni di entrata ed uscita nel e dal fondo devono essere compiute e registrate secondo corretti principi contabili. Il committente può richiedere in qualsiasi momento informazioni e valutazioni.

La relazione sull'attività ed il rendiconto devono essere predisposti annualmente e presentati al committente entro il primo trimestre dell'anno successivo.

La Provincia autonoma di Bolzano deve approvare la relazione sull'attività ed il rendiconto. Il resoconto circa la consistenza del fondo ed il rischio garantito è suddiviso: per durata e rischio paese, per impresa e per rischio lordo e rischio netto.

Il prestatore di servizi si assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione regolare dell'attività ed esonera il committente da ogni possibile richiesta di risarcimento di danni diretti od indiretti.



Il prestatore di servizi trasmette alla Provincia a cadenza semestrale una distinta relativa al saldo del semestre, l'importo delle garanzie prestate, l'importo dei fondi di garanzia, gli importi della copertura per i danni, per la gestione ed i risultati connessi e mette inoltre a disposizione un accesso on-line diretto per prendere visione del conto export.

#### **Art. 4**

##### Utilizzo delle risorse finanziarie

Le garanzie vengono prestate su indicazione del consiglio export "a nome e su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano". Le garanzie devono essere "a prima richiesta" e sono soggette al diritto italiano.

I contenuti delle garanzie (accordi di credito – convenance) vengono stabilite dal partner di cooperazione e non possono essere modificate unilateralmente dal prestatore di servizi.

Nell'ambito dell'utilizzo dei mezzi finanziari di cui all'articolo 2, a seguito di autorizzazione da parte del consiglio export, il prestatore di servizi imputa l'importo versato a titolo di risarcimento danni al conto export.

Per i crediti, che alla fine del mese si trovano ancora sul conto "fondo export", la Provincia può disporre il trasferimento sul proprio conto c/o Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano.

#### **Art. 5**

##### Consiglio export

La Giunta Provinciale istituisce un consiglio export che ha il compito di decidere in merito alla prestazione di garanzie.

Lo stesso é costituito come segue:

1 rappresentante dell'Assessorato all'economia della Provincia autonoma di Bolzano;



1 rappresentante della Alto Adige Finance Spa;

1 rappresentante della EOS – Organizzazione Export Alto Adige;

1 rappresentante del prestatore di servizi senza diritto di voto.

Il consiglio export svolgerà i seguenti compiti:

- a) formalizzare le decisioni sulla base delle analisi effettuate dagli organi di consulenza;
- b) impartire istruzioni al prestatore di servizi, concedere garanzie, liquidare danni;
- c) concedere il nulla osta per operazioni intraprese di recupero dei crediti in caso di sinistro.

Il prestatore di servizi è legittimato ad utilizzare gli importi di cui all'art. 2 del predetto fondo export esclusivamente ai fini della copertura delle esportazioni delle aziende produttrici locali.

Il controllo circa la corretta gestione del fondo export è di competenza esclusiva del prestatore di servizi, per cui la Provincia è esentata da qualsiasi responsabilità connessa.

#### **Art. 6**

##### **Sinistri**

La liquidazione dei sinistri avviene su indicazione del consiglio export. La valutazione dei sinistri e l'individuazione dell'ammontare dell'importo competono al partner di cooperazione. Il prestatore di servizi avrà cura di effettuare la liquidazione nei termini previsti e seguendo le indicazioni del consiglio export.

Ogni sinistro deve essere documentato attraverso un resoconto esaustivo circa le operazioni intraprese per il recupero dei crediti in caso di sinistro.

Il consiglio export può ricorrere a consulenze esterne.

Il partner di cooperazione è tenuto a fornire al prestatore di servizi

indicazioni precise e tempestive affinché lo stesso possa evadere le pratiche inerenti ai sinistri.

#### **Art. 7**

Comunicazione e monitoraggio nei confronti dei beneficiari delle garanzie

Nel caso di recupero dei crediti ovvero di una ristrutturazione, il prestatore di servizi ha l'obbligo di rendere note le istruzioni avute all'esportatore, di esigere il rispetto delle stesse ed inoltre curarne la documentazione.

Il prestatore di servizi assolve le seguenti funzioni:

Il controllo circa il rispetto dei termini, cura delle diffide, comunicazione ed informazione nonché monitoraggio nei confronti dei beneficiari della garanzia.

Nel caso di un conflitto d'interesse, che vede coinvolto il prestatore di servizio, le funzioni di monitoraggio e resoconto vanno assolte dal consiglio export. Il prestatore di servizi ha l'obbligo di far presente l'esistenza di un eventuale conflitto d'interessi.

#### **Art. 8**

##### Partner di cooperazione

Le seguenti funzioni competono esclusivamente al partner di cooperazione: la valutazione delle richieste, la definizione della struttura delle garanzie, il riesame di singoli casi concreti in relazione al rispetto degli accordi internazionali, la definizione del corrispettivo secondo i dettami degli accordi internazionali, l'analisi delle richieste di risarcimento danni, la predisposizione delle delibere, l'organizzazione delle azioni per il recupero dei crediti in caso di sinistro.



**Art. 9**

## Durata dell'incarico

L'incarico ha una durata di 365 giorni a decorrere dall'aggiudicazione e dopo l'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE. Alla scadenza può essere prorogato di un ulteriore anno. Sono escluse le proroghe tacite.

**Art. 10**

## Clausola di recesso

Il committente può recedere dal contratto in qualunque momento spiegandone i motivi.

È previsto un periodo di preavviso di 30 giorni.

In caso di rescissione del contratto, il prestatore di servizi è tenuto, dopo aver effettuato d'intesa con il committente la rendicontazione dei costi complessivi, a restituire alla Provincia Autonoma di Bolzano l'intero importo del fondo export senza ulteriori spese.

Il prestatore di servizi è obbligato a portare a termine gli impegni ancora in corso e non ancora adempiuti.

**Art. 11**

## Calcolo del compenso

Le modalità del calcolo del compenso si uniformano alle convenzioni internazionali e vengono definite per ogni singola garanzia dal partner di cooperazione.

Il compenso così calcolato è addebitato all'impresa.

Il compenso confluisce nel fondo export, detratti i costi per la prestazione del servizio come da migliore offerta, pari a....%.

I beneficiari della garanzia (l'esportatore locale) corrispondono al prestatore di servizio i diritti amministrativi dovuti. Questi non possono superare l'importo di euro 700,00 a operazione.

I diritti amministrativi competono al prestatore di servizi.

Sia il compenso, sia i diritti amministrativi possono essere addebitati solamente nel caso di esito positivo della richiesta di garanzia. Nel caso in cui non si pervenga ad una prestazione di garanzia, all'impresa non vengono addebitati né il compenso, né i diritti amministrativi.

#### **Art. 12**

##### Diritti di esclusiva

Non vengono concessi diritti di esclusiva alla prestazione del servizio. In caso di comprovata necessità, la Provincia può ricorrere ad altri prestatori di servizi e partner di cooperazione.

#### **Art. 13**

##### Uso della lingua nei rapporti con i beneficiari della garanzia

Nel rispetto dell'art. 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, (DPR 31.08.1972, n. 670) il prestatore di servizi si impegna ad usare nella comunicazione scritta ed orale con il beneficiario della garanzia la lingua (tedesca/italiana) dallo stesso scelta ovvero entrambe le lingue.

#### **Art. 14**

##### Spese, imposte ed altri costi connessi al contratto

Le spese, i costi e le imposte connesse alla gestione del fondo export o a carico del beneficiario della garanzia non possono essere addebitati alla



Provincia Autonoma di Bolzano.

#### **Art. 15**

##### **Modifiche ed adeguamenti**

I contraenti convengono che le modifiche di natura tecnica o procedurale, necessarie ai fini dell'applicazione del contratto, possano avvenire di comune accordo, ricorrendo all'ordinaria corrispondenza scritta.

I contraenti concordano che modifiche di criteri, norme e disposizioni di legge che vertono sul sistema creditizio, entrati in vigore in seguito alla stipulazione della presente convenzione, si applichino alla gestione del fondo export.

#### **Art. 16**

##### **Spese contrattuali, tasse ed imposte**

Tutte le spese che derivano dalla stipulazione del presente contratto sono a carico del committente, le tasse ed imposte sono a carico del prestatore di servizi.

#### **Art. 17**

##### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Nel rispetto dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i contraenti, nella propria qualità di titolari dei dati personali e dei dati dell'ente che essi rappresentano ai fini della stipulazione della presente convenzione, dichiarano che hanno scambiato oralmente l'informativa sul trattamento dei dati raccolti ai fini della presente convenzione.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

- Hansi Felder -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

(prestatore di servizi)

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A  
**SÜDTIROLER SPARKASSE AG**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

(export credit agency)